

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4524

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati PIETROBONO e D'ALESSIO

Presentata il 31 ottobre 1967

Sgravi fiscali per contribuenti danneggiati dalla guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel presente momento numerosi contribuenti, appartenenti a Comuni compresi nell'area della battaglia di Cassino (provincia di Frosinone) dove furono operate distruzioni di beni mobili ed immobili quasi sempre pari o vicine al cento per cento, debbono ancora corrispondere arretrati di imposta di ricchezza mobile per complessivi 70 milioni di lire circa.

La particolare condizione di disagio economico verificatosi in quella zona, or sono più di 20 anni, e per molti aspetti ancora perdurante come, tra l'altro, attesta l'alta percentuale di emigranti che in questi ultimi 15 anni si sono recati in paesi stranieri, è motivo di notevoli preoccupazioni per i contribuenti ai quali incombe l'onere del pagamento delle somme arretrate.

L'adozione perciò, di un provvedimento legislativo particolare è imposta non solo dalla necessità di sanare una situazione debitoria costituita da arretrati ai quali l'erario può definitivamente rinunciare solo in virtù di un provvedimento legislativo, ma anche dalla considerazione che il carico si riferisce ad un periodo di tempo notevolmente lontano, in cui praticamente non esisteva alcuna attività economica, nonché dalla consapevolezza che i danni subiti furono ingenti, che le popolazioni fecero ritorno ai paesi di origine dopo anni di « sfollamento », trascorsi in province dell'Italia meridionale e settentrionale, che la ripresa economica è stata lenta e trava-

gliata e costellata di ulteriori e non lievi sacrifici.

Si può dire pertanto che un siffatto provvedimento supera i ristretti limiti finanziari del problema per assurgere a doverosa riparazione di ordine morale quale segno di tangibile solidarietà verso quelle popolazioni che hanno pagato al cataclisma bellico un alto prezzo anche in vite umane.

Anche volendo prescindere da queste considerazioni di ordine umano e sociale, vi è tuttavia da tener presente che le disposizioni contenute nella circolare ministeriale 27 giugno 1949 n. 202.070 hanno concesso a varie categorie di contribuenti, le più duramente colpite dagli eventi bellici, benefici fiscali sia per le imposte immobiliari, sia per la imposta sui redditi di ricchezza mobile relativi alle annualità 1949 e precedenti.

Sicché, con la citata circolare, mentre da una parte si ripristinava la normale riscossione delle imposte in tutti i comuni del territorio nazionale, dall'altra si riconfermava la sospensione della riscossione dei tributi arretrati a favore dei contribuenti effettivamente danneggiati che avessero presentato, entro il 31 ottobre 1949, domanda individuale di sgravio dell'imposta.

In conseguenza di tali domande furono immediatamente effettuati i provvedimenti di sgravio delle imposte sui redditi dominicale ed agrario, conformemente a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto-legge 19 ottobre

1944, n. 384, e dall'articolo 47 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572.

Per quanto concerne invece la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile sono sorte notevoli perplessità ed incertezze derivanti dalla difficoltà giuridica di precisare l'imposta iscritta a ruolo per gli anni della guerra e per quelli post-bellici fino al 1949.

Considerando altresì che dal 1950 si è proceduto alla regolare riscossione dell'imposta,

ne risulta che l'abbuono dei carichi dovuti per gli anni precedenti diventa un atto di vera e propria giustizia.

Il provvedimento, infine, non consentirà illegittime estensioni delle agevolazioni perché l'area di applicazione sarà circoscritta proprio dal riferimento ai Comuni danneggiati dagli eventi bellici ed ammessi a fruire delle moderazioni e sgravi delle imposte almeno per un anno.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nei Comuni danneggiati dalla seconda guerra mondiale ai quali sia stato applicato l'articolo 26 del decreto-legge 19 ottobre 1944, n. 384, non è dovuto il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e relative addizionali locali iscritte a ruolo per gli anni 1949 e antecedenti, finora non corrisposte.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a disporre il discarico delle partite di imposta e relative addizionali locali di cui all'articolo precedente.